



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 11.06.2015 e
successivamente modificato con deliberazione C.C. n.53 del 21.07.2021**

Art. 1 > OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico; fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento delle tariffe da parte degli utenti.
2. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale, di cui al successivo articolo 4, fino ai plessi scolastici e viceversa.
3. Il trasporto scolastico è innanzi tutto un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio (art. 28 della L.R. 10/1998)
4. L'Amministrazione riconosce altresì che il servizio persegue indirettamente anche altre finalità quali l'essere un momento educativo per le giovani generazioni, atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo; agevolare le esigenze delle famiglie; contribuire a limitare il traffico veicolare negli orari di punta soprattutto nel centro storico ed in altri punti critici della città.

Art. 2 > DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico giornaliero è riservato a:
 - a) alunni residenti nel Comune di San Daniele del Friuli frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo grado presenti sul territorio comunale, siano esse pubbliche o private parificate;
 - b) gli alunni residenti in altro Comune ma frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo grado presenti sul territorio comunale, siano esse pubbliche o private parificate.
2. Relativamente al trasporto di alunni residenti in altri Comuni di cui alla lettera b) del precedente punto, è fatto obbligo di preventiva richiesta da parte del Comune di residenza e di conseguente espressa autorizzazione *ad personam* ai sensi del Decreto Ministeriale dei Trasporti 31/01/1997 o giusta convenzione tra Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché la condizione tassativa che i non residenti accedano al servizio a partire da fermate poste sul territorio del Comune di San Daniele del Friuli.

Art. 3 > MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di San Daniele del Friuli – in ragione delle proprie esigenze organizzative - può scegliere di svolgere il servizio di trasporto scolastico in economia oppure appaltandolo all'esterno, oppure anche in maniera mista (parzialmente in economia e parzialmente in appalto).
2. Laddove il servizio viene svolto a favore dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione dd. 31 gennaio 1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*", è garantita la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.
3. Per gli alunni delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado, fermo restando che non sussiste obbligo di legge relativamente alla presenza di un accompagnatore, l'Amministrazione farà il possibile perché sia ugualmente garantito.
4. Riconoscendo il valore sociale civile ed il ruolo del volontariato e delle organizzazioni non-profit nella società, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e nell'intento di favorire l'apporto originale del volontariato per il conseguimento di ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale, l'Amministrazione Comunale – laddove riscontri tale possibilità – si riserva di effettuare il servizio di accompagnamento sugli scuolabus, anche ricorrendo a volontari.

Art. 4 > FERMATE

1. Gli Uffici comunali provvedono a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:
 - a) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
 - b) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;

- c) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 500 m. ed evitando che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus.
2. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà, di norma, lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.
3. Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno. Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli Uffici comunali.

Art. 5 > SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto, per gli utenti delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado presenti nel territorio comunale (siano esse pubbliche o private parificate), tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative ed attività scolastiche ed extrascolastiche approvate dagli Organi Scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale che coinvolgano ragazzi in pari fascia d'età, anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Art. 6 > OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

1. Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico devono obbligatoriamente indossare in modo visibile il tesserino di riconoscimento.
2. Gli stessi sono tenuti a tenere un comportamento educato, ed a trattare utenti ed accompagnatori con rispetto e cortesia.
3. Agli addetti al trasporto scolastico, l'Ufficio competente fornisce ogni anno gli elenchi dettagliati degli utenti che hanno titolo a fruire del servizio.

Art. 7 > ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità e rispetto con l'utenza e con gli autisti, dimostrando al contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.
2. L'accompagnatore, munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile, garantisce l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.
3. L'accompagnatore cura altresì la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo, essendo responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus, e fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove l'alunno sarà fatto scendere dal mezzo e consegnato alla Scuola o al familiare o adulto delegato al ritiro.
4. L'accompagnatore non consegnerà l'alunno a persone diverse dai familiari o loro delegati espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al servizio, anche se parenti dell'alunno.
5. Resta inteso che, qualora straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata di rientro alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo presso gli Uffici della Polizia Municipale, dove sarà garantita la custodia fino alla consegna ai genitori che dovranno essere opportunamente avvisati.

Art. 8 > ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale dell'alunno che intende usufruire del servizio di trasporto scolastico, deve presentare preventiva domanda di iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo, entro il termine del 30 aprile, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Scolastico del Comune di San Daniele del Friuli.

2. Il modulo di iscrizione verrà consegnato alle famiglie tramite la Scuola frequentata, e sarà altresì disponibile sul sito web del Comune di San Daniele del Friuli.
3. La domanda di iscrizione deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.
4. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, incluse quelle relative al pagamento della tariffa di contribuzione ai costi del servizio.
5. Nella domanda dovranno essere indicate:
 - a) le generalità dell'alunno per il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio;
 - b) le generalità del genitore o di colui che esercita la potestà genitoriale, che formalmente la chiede;
 - c) le generalità degli ulteriori adulti formalmente delegati al ritiro del minore alla fermata di discesa (per un massimo di n. 3 persone delegate);
 - d) se si intende fruire del servizio per la sola corsa di andata o per la sola corsa del rientro, o se viceversa si intende fruire del servizio per entrambe le corse si andata e ritorno;
 - e) la fermata di salita e la fermata di discesa, che potranno coincidere oppure essere diverse, alla condizione però che restino fisse ed immutate per la durata dell'intero anno scolastico, fatte salve le situazioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate per la variazione in corso d'anno.
4. Le domande di iscrizione prive di sottoscrizione vengono respinte.
5. È obbligo dell'utente comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali ogni variazione che possa intercorrere rispetto ai dati comunicati all'atto della domanda di accesso al servizio (es.: variazioni dei recapiti telefonici, ecc.).
6. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico, e l'iscrizione ha validità per l'anno scolastico di riferimento.
7. Le ammissioni al servizio vengono decise annualmente valutando le domande pervenute, e - qualora non sia possibile accoglierle indistintamente tutte - tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna o la cui abitazione sia distante almeno un chilometro dalla sede scolastica;
 - b) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola più vicina alla propria residenza, garantendo il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica;
 - c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, riducendo al massimo il tempo di permanenza degli alunni sul mezzo.
8. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte, ma sono ammesse nei limiti delle risorse e dei posti disponibili.
9. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta, e, ai fini della corresponsione della tariffa, avranno decorrenza dal mese successivo.

Art. 9 > PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. La partecipazione dell'utente al costo del servizio, per la fruizione del medesimo, avviene sulla base della tariffa mensile stabilita annualmente dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il dovuto per la fruizione del servizio nel mese di settembre è stabilito nel 50% della tariffa mensile. Limitatamente agli utenti iscritti alle Scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di Primo Grado, il dovuto per la fruizione del servizio nel mese di giugno è ugualmente stabilito nel 50% della tariffa mensile.
3. Il pagamento della tariffa nei termini e modi stabiliti, sono condizioni indispensabili per l'accesso al servizio.
4. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
5. Le tariffe sono diversificate in relazione al fatto che venga utilizzato il servizio sia nella corsa di andata che in quella di ritorno, oppure che venga utilizzata solo una delle due corse.

6. Nella definizione della tariffa mensile, la Giunta potrà altresì stabilire tariffe diversificate per le famiglie che abbiano un solo figlio iscritto al servizio, oppure due figli iscritti al servizio, oppure ancora tre o più figli iscritti al servizio.
7. Nel caso in cui un utente disdica l'iscrizione al servizio, si intende esonerato dal pagamento della tariffa a partire dal mese successivo alla presentazione della comunicazione scritta di disdetta.
8. Il pagamento della tariffa deve essere fatto in maniera anticipata, in due rate, corrispondenti ai periodi settembre-dicembre e gennaio-giugno, con le modalità ed entro le scadenze che verranno comunicate in tempo utile, annualmente, dall'Ufficio Scolastico.
9. I pagamenti devono essere effettuati presso lo sportello bancario che funge da Tesoreria comunale, ove verrà consegnato il tesserino individuale di riconoscimento che costituisce titolo autorizzatorio per l'accesso al servizio.
10. L'Amministrazione comunale, anche in linea con le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, pubblicata sulla G.U. del 7/2/2014, si riserva di individuare ulteriori modalità di pagamento più favorevoli all'utenza, dandone tempestiva informazione e comunicazione.

Art. 10 > ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. L'esonero per le famiglie disagiate è previsto nella fascia di reddito ISEE fino ad € 8.000,00, previa presentazione di apposita domanda.
2. L'esito della domanda di esonero dal pagamento della tariffa, viene comunicato per iscritto dall'Ufficio Istruzione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Il suddetto parametro può essere modificato/integrato dalla Giunta Comunale in ragione del mutamento delle condizioni Socio-Economiche delle famiglie che usufruiscono dei servizi in argomento

Art. 11 > MOROSITÀ

1. Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente, l'Ufficio Istruzione sollecita con comunicazione scritta i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni.
2. All'utente in ritardo con i pagamenti può essere, su richiesta, autorizzata la rateizzazione delle somme dovute.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente punto 1, il debitore è costituito in mora per un addebito pari ad € 10,00 oltre all'importo dovuto, di cui viene informato dall'Ufficio Istruzione che trasmette un secondo avviso scritto indicando un nuovo ultimo termine per il pagamento.
4. Qualora il debitore non provveda al pagamento entro il nuovo termine perentorio, si procederà mediante ingiunzione di pagamento con aggravio del doppio della mora.
5. L'ingiunzione di pagamento rappresenta titolo esecutivo di diritto (art. 229 D.Lgs. n.51 del 19/02/1998) che legittima l'Ente a recuperare i crediti sollecitati e non riscossi a mezzo iscrizione a ruolo coattivo.
6. Non si procede alla riscossione nei confronti di qualsiasi utente, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari ad € 20,00, così come determinato nel vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Art. 12 > NORME PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. La famiglia è tenuta a condurre l'alunno alla fermata e all'orario stabiliti per la salita sullo scuolabus (VIAGGIO DI ANDATA verso la scuola). Non verranno accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alla fermata all'orario previsto e comunicato.
2. I genitori garantiscono la propria presenza, o quella di un adulto da loro stessi delegato, alla fermata prevista ed all'orario comunicato per il rientro per la presa in consegna del minore (VIAGGIO DI RITORNO dalla scuola). In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata di discesa,

l'alunno sarà trattenuto sul mezzo e condotto presso una sede comunale.

3. Nel caso di più di un'assenza da parte del genitore o della persona da lui delegata alla fermata di discesa, l'Ufficio comunale competente può disporre la sospensione temporanea o definitiva dell'utente dal servizio.
4. La presenza di un genitore o di un adulto formalmente delegato alla fermata di rientro, è assolutamente obbligatoria ed inderogabile per gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.
5. Anche allo scopo di contrastare la fortissima riduzione di autonomia nei bambini che si riscontra in questi ultimi anni e che – come dimostrato da numerosi studi scientifici - provoca gravi danni al loro sviluppo, dal punto di vista cognitivo, fisico e sociale, limitatamente agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado, i genitori possono chiedere all'Amministrazione Comunale di autorizzare l'accompagnatore a lasciare il minore alla fermata di discesa affinché rientri autonomamente all'abitazione.
6. Nel caso di cui al comma precedente, il genitore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione, qualora rilevi la concreta ed evidente sussistenza di situazioni di pericolo per l'incolumità del minore (es. attraversamento di strada a grande traffico nel tragitto pedonale verso casa, ecc.).

Art. 13 – NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

1. Gli utenti del servizio hanno l'obbligo di esibire il tesserino individuale di riconoscimento, di cui all'art. 9, comma 10, per l'accesso sullo scuolabus.
2. Gli stessi devono mantenere un comportamento corretto, disciplinato ed educato sia verso i coetanei, che nei confronti dell'autista e dell'accompagnatore, evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo tassativamente seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno
3. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
4. A seguito di ripetute segnalazioni, l'Ufficio Scolastico competente potrà sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione all'utilizzo del servizio.
5. In caso di sospensione temporanea o definitiva dal servizio il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale, è comunque tenuto al pagamento della tariffa relativa al mese di pertinenza, e pertanto non sorge diritto al rimborso dell'eventuale quota mensile di tariffa già versata.
6. Qualunque danno arrecato dagli utenti durante la fruizione del servizio darà ragione della richiesta di risarcimento nei confronti dei genitori dei minori che si sono resi responsabili dei danni medesimi, previa contestazione scritta di responsabilità.

Art. 14 – VARIAZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà per ottimizzare il servizio, o in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti, di variare temporaneamente o in maniera permanente il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati all'inizio di ogni anno scolastico.
2. La validità temporale di tali variazioni verrà indicata di volta in volta nelle relative comunicazioni che verranno date alle famiglie degli utenti, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni.
3. In caso di temporanee modifiche e riduzioni d'orario scolastico disposte dalle singole Scuole (es. riduzioni d'orario in corrispondenza della sospensione per festività, ecc.), gli orari del trasporto scolastico vengono adeguati nei limiti della possibilità, e ove non diversamente comunicato dal Comune, il servizio viene garantito.
4. In caso di sciopero del Comparto della Scuola, laddove pertanto il Comune non possa conoscere se gli edifici scolastici siano regolarmente accessibili, il servizio di trasporto scolastico relativamente al VIAGGIO DI ANDATA verso la scuola è sospeso. La famiglia è tenuta pertanto a condurre autonomamente il minore a scuola. Viene, viceversa, garantito il VIAGGIO DI

RITORNO dalla scuola.

Art. 15 - LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché, in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche o per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore, alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento dell'autista.

Art. 16 > ABROGAZIONE DI NORME E NORME TRANSITORIE

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione Comunale, che risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto regolamentare.
2. In prima applicazione il termine di cui all'art. 8, comma 1, relativo al termine per la presentazione delle domande di iscrizione è posticipato al 15 luglio 2015.

Art. 17 > DECORRENZA E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il 1° luglio 2015, ovvero a partire dalle procedure relative all'avvio dell'anno scolastico 2015/2016.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.